



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 322 del 22 settembre 2022

Progetto:	<p><i>Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale</i></p> <p>Parere Integrativo al parere n. 152 del 27 settembre 2021 relativo al Progetto di un impianto eolico denominato "Montemaggiore Belsito", Integrale ricostruzione di un impianto (ex "Cozzo Vallefondi"), sito nei Comuni di Montemaggiore Belsito (PA) e Sclafani Bagni (PA).</p> <p>ID_VIP: 5951</p>
Proponente:	<p>Enel Green Power Italia S.r.l.</p>

ID_VIP 5951 Parere Integrativo al parere n. 152 del 27 settembre 2021 relativo al Progetto di un impianto eolico denominato "Montemaggiore Belsito", Integrale ricostruzione di un impianto (ex "Cozzo Vallefondi"), sito nei Comuni di Montemaggiore Belsito (PA) e Sclafani Bagni (PA) – Istruttoria VIA

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare:

- l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*

- l’art.25 recante ‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano*

resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:

1. Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22*”

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida dell’Unione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

RILEVATO che:

- Enel Green Power Italia S.r.l. con nota prot. 3984 del 19/02/2021, acquisita il 03/03/2020 con nota prot. MATTM/2216 ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “*Progetto di un impianto eolico denominato "Montemaggiore Belsito", Integrale ricostruzione di un impianto (ex "Cozzo Vallefondi"), sito nei Comuni di Montemaggiore Belsito (PA) e Sclafani Bagni (PA)*” compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “*Progetti di competenza statale: impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;
- la Divisione con nota prot. n. prot. MATTM/44302 del 28/04/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2183 in data 28/04/2021 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell’istanza di procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017.

- questa CTVA ha espresso in data **27 settembre 2021 il proprio Parere n. 152**
- il **Ministero della Cultura** ha espresso il proprio **parere**, con nota prot. n. 2220-P del **04 agosto 2022**, tenendo presente la documentazione integrativa presentata dal proponente con note prot. n. 10754 e 10753 del 6.05.2022, acquisite al prot. MiTE/56920 e MiTE/56924 del 09/05/2022, a seguito della richiesta del predetto Ministero di cui alla nota di prot. MIC DG-ABAP_SERV V n. 27285-P del 10.08.2021.
- La Divisione, con nota del 29 agosto 2022, acquisita al protocollo CTVA al n. 6166 del 29 agosto 2022, preso atto che Questa Commissione ha espresso il proprio parere n.152 in data 27/09/2021, precedentemente all’acquisizione delle suddette integrazioni del 9/05/2022, ha richiesto di volere rappresentare la **conferma o meno del predetto parere** ovvero le eventuali modifiche o integrazioni.

CONSIDERATO che:

- il progetto in questione prevede il potenziamento di un impianto eolico esistente ubicato nei Comuni di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni (PA) in località “Cozzo Vallefondi”, costituito da 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 0,85 MW, per una potenza totale installata di 15,3 MW;
- il progetto in questione prevede l’installazione di nuove turbine eoliche in sostituzione delle esistenti, in linea con gli standard più alti presenti sul mercato, e consentirà di ridurre il numero di macchine da 18 a 6, per una nuova potenza installata prevista pari a 36 MW, diminuendo in questo modo l’impatto visivo, in particolare il cosiddetto “effetto selva”;
- l’energia prodotta dai nuovi aerogeneratori verrà trasportata da un cavidotto in MT fino alla sottostazione elettrica di utenza ubicata nel Comune di Alia, dove sarà installato un trasformatore di tensione 33kV/150kV. Tale sottostazione sarà ubicata in prossimità della stazione elettrica “Alia”, di proprietà di E-distribuzione, alla quale sarà connesso l’impianto eolico in progetto.
- Rilevato che con le citate integrazioni il proponente ha depositato foto simulazioni aggiuntive, Carta dei beni paesaggistici e Relazione sulle integrazioni;

PRESO ATTO

- Che **il Ministero della Cultura ha espresso parere** favorevole al progetto in questione con una **serie di prescrizioni** relative ai tracciati della nuova viabilità, di modo che non si crei un sistema incongruente con il paesaggio come già modificato per il precedente intervento, evidenziando le precauzioni da porre in essere nella fase di decommissioning, e più in generale nella fase di cantiere, suggerendo che nella realizzazione della stazione di trasformazione si ponga particolare attenzione al suo inserimento paesaggistico, suggerendo, infine la diversa allocazione dell’aerogeneratore 1.

VALUTATO IL PROGETTO di cui in prosieguo




Figura 1 – Ubicazione del progetto




Figura 2 – Confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto

RICORDATO che

nel citato Parere 152 di questa Commissione si è già affermato che:

- Non saranno oggetto di dismissione tutte le infrastrutture utili alla realizzazione del nuovo parco potenziato, come la viabilità esistente, le opere idrauliche ad essa connesse e le piazzole esistenti, nei casi in cui coincidano parzialmente con le nuove piazzole di montaggio.
- Al termine delle operazioni di smontaggio, demolizione e rimozione verranno eseguite le attività volte al ripristino delle aree che non saranno più interessate dall’installazione del nuovo impianto eolico, tramite l’apporto e la stesura di uno strato di terreno vegetale che permetta di ricreare una condizione geomorfologica il più simile possibile a quella precedente alla realizzazione dell’impianto.
- La sottostazione elettrica di trasformazione di nuova realizzazione (SSE MT/AT) sarà realizzata nel Comune di Alia. Tale sottostazione sarà situata in prossimità della Cabina Primaria di Alia di prossima costruzione, di proprietà di E-distribuzione, la quale costituirà il punto di connessione dell’impianto alla RTN, come da Preventivo di connessione (STMG).
- Il progetto in esame risulta coerente con gli obiettivi comunitari stabiliti nella Direttiva di riferimento “Clean energy package” ed in particolare con quelli nazionali, contenuti nel Piano Integrato Energia ed il Clima (PNIEC),
- Il progetto risulta inoltre coerente con la pianificazione energetica regionale, costituita dal Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (PEARS).
- Dalla consultazione della Carta dei vincoli paesaggisti del PTPR, nell’area di studio si segnala la presenza di boschi, foreste e corsi d’acqua, che costituiscono un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Non risultano tuttavia interferenze dirette tra gli aerogeneratori in progetto e le loro fondazioni e i suddetti vincoli paesaggistici.
- Si rilevano, invece, interferenze dirette tra il tratto di cavidotto in media tensione (MT) interrato e il sito protetto della “Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco di Granza” e tra il tratto di cavidotto interrato e due distinti corpi idrici caratterizzati come “fiumi – fascia di rispetto 150 m”. Si specifica, tuttavia, che il tracciato di tale cavidotto si sovrappone alla viabilità esistente, nella fattispecie una strada sterrata.
- La sopracitata riserva naturale regionale, “Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco di Granza”, si trova ad una distanza di circa 260 metri in direzione nord-ovest dalla turbina MB-06. Invece, il parco regionale “Parco delle Madonie” si trova ad una distanza di 3,99 km in direzione nord-est dalla turbina MB-06.
- Nell’area vasta, inoltre, si osserva la presenza della zona speciale di conservazione (ZSC) “Boschi di Granza”, localizzata a circa 820 m dalla turbina MB-06, in direzione nord-est; dell’area ZPS “Parco delle Madonie” a circa 3,97 km dalla turbina MB-06, in direzione est e dell’area IBA: “Madonie” (codice 164), a circa 3,69 km a est della turbina MB-06.
- Dalla consultazione della Carta dei vincoli territoriali del PTPR risulta che l’area di progetto ricade in una zona di territorio in cui sussiste il vincolo idrologico. Verrà dunque avviata la pratica per l’ottenimento del nulla osta al vincolo idrogeologico.
- Pertanto si è preso atto che per realizzare le opere previste il proponente dovrà acquisire:
 - l’Autorizzazione Paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i
 - il Nulla Osta per il vincolo idrogeologico previsto dal D. Lgs. n. 3267 del 30 dicembre 1923.
- Tutti gli aerogeneratori in progetto sono posizionati in corrispondenza delle linee di displuvio che delimitano i bacini idrografici individuati nella zona, pertanto, non si rilevano interferenze significative con le reti idrografiche dell’area in oggetto.

- Il progetto proposto si inserisce correttamente nel contesto territoriale, nel rispetto delle distanze minime per l’inserimento del progetto eolico nel contesto territoriale previste dalle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010.
- Il progetto sarà realizzato all’estero del perimetro di Aree Naturali Protette, e che nell’area vasta si rileva la presenza, fra le altre, del seguente sito tutelato: Riserva naturale regionale: “Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco di Granza” (Codice: EUAP1121), ad una distanza di circa 260 metri in direzione nord-ovest dalla turbina MB-06; e che pertanto, considerando la vicinanza di alcuni siti appartenenti alla rete Natura 2000 e in relazione alla tipologia di opere in progetto, le opere previste sono state oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 120/2003.
- Dalla consultazione delle Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e della cartografia disponibile sul sito web “Vincoli in rete” del MIBAC (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login#>), sono state osservate le seguenti interferenze con beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004:
 - la strada di collegamento tra la turbina MB-01 e la turbina MB-03 ricade parzialmente in area vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. g;
 - la piazzola della turbina MB-02 ricade parzialmente in area vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. g;
 - la strada di collegamento tra la turbina MB-04 e la turbina MB-05 ricade parzialmente in area vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. g;
 - la strada di accesso alla turbina MB-06 ricade parzialmente in area vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. g;
 - il cavidotto in media tensione (MT) interrato ricade parzialmente su due aree vincolate ai sensi dell’art.142, lett. c;
 - il cavidotto in media tensione (MT) interrato ricade parzialmente su un’area vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. f.
- Alla luce delle interferenze sopra individuate, il proponente ha predisposto la Relazione Paesaggistica per la verifica della compatibilità del progetto ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- Dall’analisi del rischio archeologico, condotta mediante una ricognizione diretta sul terreno è emerso che solo l’area della futura stazione di trasformazione presenta un’interferenza diretta con il sito archeologico che restituisce frammenti ceramici di età romana.
- L’analisi dell’intervisibilità cumulata riferita allo stato di progetto effettuata dal proponente restituisce un miglioramento quantitativo apportato dagli interventi in progetto grazie alla dismissione dei 18 aerogeneratori esistenti e agli altri interventi di potenziamento previsti sugli impianti nella zona.
- Il bilancio di intervisibilità cumulata evidenzia in linea generale che, ad eccezione delle aree per le quali sussiste una situazione simile a quella attualmente esistente, gran parte dell’area di studio sarà caratterizzata da un numero di aerogeneratori visibili ridotto rispetto alla situazione attuale. Si sottolinea comunque che, a causa delle differenti dimensioni geometriche, gli impianti saranno visibili da più aree, seppur in quantità minore.

Per quanto più specificamente attiene al **Paesaggio: Territorio** il parere n. 152 ha evidenziato che:

- il Proponente ha predisposto una relazione Paesaggistica ed una Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico, dalle quali si rileva che i valori dell’indice di impatto paesaggistico si

- mantengono piuttosto bassi;
- la riduzione del numero totale degli aerogeneratori prevista dal progetto di repowering permetterà la restituzione agli usi naturali di molte aree precedentemente occupate. In particolare le modifiche morfologiche previste avranno il fine di riprofilare i terreni per riportarli allo stato originario e di restituire le aree agli usi pregressi;
 - dall'analisi del rischio archeologico emerge che nell'area oggetto di studio gli aerogeneratori analizzati (MB01-06) non presentano interferenze dirette con aree archeologiche note e/o individuate nel corso della presente indagine. Solo l'area della futura stazione di trasformazione presenta un'interferenza diretta con l'UT 01 che restituisce frammenti ceramici di età romana;
 - l'impatto visivo è stato valutato nell'ambito della Relazione Paesaggistica. I fotoinserimenti sviluppati permettono di evidenziare la diminuzione del numero di aerogeneratori con conseguente attenuazione dell'attuale "effetto selva" causato dagli aerogeneratori esistenti: questo miglioramento dal punto di vista paesaggistico risulta particolarmente evidente nei punti di vista dei fotoinserimenti e dall'analisi condotta nello studio specialistico di cui sopra

Per quanto più specificamente attiene all'Assetto territoriale: Viabilità il parere n. 152 ha evidenziato che:

- per quanto riguarda la Viabilità, il Proponente ha effettuato uno studio specialistico relativo alla fase di cantiere (Relazione viabilità accesso di cantiere);
- durante la fase di dismissione dell'impianto esistente è prevista la rimozione delle 18 turbine esistenti con il conseguente trasporto fuori dall'area d'interesse e il successivo stoccaggio in porto delle stesse. La natura delle dimensioni delle pale eoliche delle vecchie turbine sotto i 25 m permette di ipotizzare il trasporto di 3 pale alla volta su un singolo camion che in questo caso non avrà le dimensioni di un veicolo eccezionale come per le 6 turbine di nuova installazione;
- Come descritto nel quadro progettuale, la fase di dismissione andrà in parallelo con quella di realizzazione del nuovo impianto; questo si tradurrà, come per il trasporto eccezionale delle nuove turbine, nel fatto che i 9 giorni saranno diluiti durante tutto l'arco temporale della fase di cantiere.

Per quanto più specificamente attiene alle Mitigazioni e compensazioni il parere n. 152 ha evidenziato che:

- risultano adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio;
- per compensare l'impatto sul paesaggio e sulla biodiversità dovuto alle nuove realizzazioni, al termine delle attività di dismissione del vecchio parco eolico, si provvederà a ripristinare e restituire agli usi precedenti tutte le aree su cui non si procederà ad installare nuovi aerogeneratori;
- il progetto proposto soddisfa anche i requisiti mirati alla riduzione del consumo di suolo, poiché si prevede la rimozione definitiva di 13 aerogeneratori, con conseguente ripristino e rinaturalizzazione delle aree su cui insistono. Inoltre, si specifica che la nuova area di cantiere comprenderà solo 5 postazioni attualmente in uso, ed 1 sola nuova postazione da realizzarsi su greenfield (MB-01) e un'area per la sottostazione elettrica MT/AT ed il sistema BESS;
- relativamente alla tutela dell'avifauna, si è privilegiata la disposizione degli aerogeneratori ad una distanza tale da garantire adeguati spazi disponibili per il volo.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni di cui sopra, ed in relazione alla istruttoria suppletiva richiesta dalla Divisione con nota del 29 agosto 2022, acquisita al protocollo CTVA al n. 6166 del 29 agosto 2022, sulla base delle Integrazioni del proponente del 9 maggio 2022, e del parere favorevole, con ulteriori prescrizioni, del Ministero della Cultura che non si ritiene in contrasto con quello della Commissione, essendo volto a un innalzamento delle cautele con compatibile con l'esito favorevole della valutazione

CONFERMA

Il proprio parere favorevole, con prescrizioni, n. 152 del 27 settembre 2021 circa la compatibilità ambientale del progetto inerente la integrale ricostruzione del Parco Eolico denominato Montemaggiore Belsito.

**Il Presidente f.f.
Avv. Paola Brambilla**